



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 27 DEL 04/09/2025

OGGETTO:	Modifica/integrazione dell'Ordinanza n. 7 del 28.04.2025 recante MISURE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE, DA ZANZARA TIGRE (Aedes Albopictus) e ZANZARA COMUNE (Culex Pipiens)
----------	--

IL SINDACO

Premesso che con l' Ordinanza Sindacale n. 7 del 28.04.2025 recante “MISURE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE, DA ZANZARA TIGRE (Aedes Albopictus) e ZANZARA COMUNE (Culex Pipiens)” l'Amministrazione Comunale, rivolgendosi all'intera cittadinanza definisce una serie di misure obbligatorie finalizzate a prevenire e contenere la diffusione della zanzara in genere ivi compresa la eliminazione dei focolai larvali;

Viste le indicazioni impartite dal Ministero della Salute con l'ultimo “Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle Arbovirosi” con riferimento a quelle trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) come virus Chikungunya, Dengue e Zika e quanto disposto a carico delle Amministrazioni Comunali;

Vista la DGR n. 1322 del 5 agosto 2025 “Linee di indirizzo per la prevenzione delle Arbovirosi nella Regione Marche”

Visto il “PIANO COMUNALE DI GESTIONE DELLE ZANZARE” adottato da questa Amministrazione e pubblicato sul sito istituzione del Comune di Fano attraverso il quale vengono opportunamente pubblicizzate dall'Amministrazione comunale, garantendo un'adeguata informazione alla cittadinanza, le modalità e le tempistiche di esecuzione degli interventi di disinfestazione sia come attività ordinaria da programmare ed effettuare durante la stagione primaverile-estiva, sia come conseguente applicazione di un protocollo straordinario nell'eventualità di casi sospetti o confermati di arbovirosi;

Considerato che la puntura di zanzara rappresenta un elevato rischio igienico-sanitario, legato alla possibile trasmissione di virus come Dengue, West Nile Chikungunya, Zika e altri, e costituisce un notevole disagio per la cittadinanza, soprattutto a causa dell'elevata aggressività della zanzara tigre, attiva anche durante le ore diurne, limitando di fatto il normale svolgimento della vita sociale all'aperto;

Ritenuto che le indicazioni definite nell'Ordinanza n. 7 del 28.04.2025 al punto secondo delle

precauzioni da adottare in relazione ai trattamenti adalticidi condotti da privati, sono risultate essere molto restrittive rispetto alla tipologia dei prodotti e dei principi attivi consentiti, eccessivamente onerosi in rapporto ai benefici ottenibili e comunque difficilmente reperibili sul mercato;

Considerato che l'andamento meteorologico recente, caratterizzato da eventi meteorici intermittenti, ha determinato un ambiente caldo-umido favorevole al proliferare delle zanzare, come dimostrato anche da recenti esiti del monitoraggio.

Atteso che è comunque obbligatorio utilizzare esclusivamente le formulazioni oggi autorizzate dal Ministero della Salute come prodotti Biocidi o Presidi Medico-chirurgici (PMC) che contemplino la lotta contro le zanzare, nel campo d'impiego riportato in etichetta.

Considerato che i prodotti biocidi per le zanzare, devono essere utilizzati seguendo attentamente le misure di contenimento del rischio indicate nelle Schede dei Dati di Sicurezza o schede tecniche o etichette.

Ritenuto necessario per quanto sopra rappresentato, procedere alla modifica dell'Ordinanza n. 7 del 28.04.2025 limitatamente **al punto secondo**, inerente alle precauzioni da adottare in relazione ai trattamenti adalticidi effettuati da privati;

Ritenuto altresì di consentire l'uso di prodotti indicati nel Piano Nazionale di protezione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi 2020–2025, autorizzati dal Ministero della Salute come biocidi o presidi medico-chirurgici (PMC) che contemplino la lotta contro le zanzare, preferibilmente prodotti a base di piretrine naturali o piretroidi privi di solventi pericolosi e con tossicità ridotta.

Ritenuto di mantenere comunque il divieto di utilizzo di formulati impiegati per la lotta ai fitofagi (insetti, acari) del verde ornamentale o delle colture agricole (in questo caso autorizzati come Prodotti Fitosanitari) anche se a base di principi attivi efficaci anche contro le zanzare;

Visti

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL), e successive modificazioni;
- il Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- il DPR 6 ottobre 1998 n. 392 Presidi Medico Chirurgici;
- il Decreto Legislativo 2 novembre 2021 n. 179 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi"
- la DGR n.1665/2013 • Approvazione Protocollo operativo di intervento per la prevenzione e la diffusione di malattie dell'uomo trasmesse dai vettori;
- la DGR 1640/2021 con la quale la Regione Marche ha approvato il Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 (PRP) che declina la visione, i principi e gli obiettivi;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Fano, adottato con D.C.C. n. 212/2022, modificato ed integrato con D.C.C. n. 36/2024;

ORDINA

a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, la modifica **dell'Ordinanza n. 7 del**

28.04.2025 limitatamente al punto secondo, inerente alle precauzioni da adottare in relazione ai trattamenti adulticidi nel seguente modo:

“ i trattamenti adulticidi con nebulizzatori mobili possono impiegare, sia per l’uso professionale che non professionale, esclusivamente prodotti insetticidi autorizzati dal Ministero della Salute come prodotti Biocidi o Presidi Medico-chirurgici (PMC) che contemplino la lotta contro le zanzare, in ambito civile, indicati nel documento Piano Nazionale di protezione sorveglianza e risposta alle arbovirosi 2020-2025 e preferibilmente prodotti a base di piretrine naturali o piretroidi senza solventi pericolosi a tossicità ridotta. Non sono ammessi formulati che, in base al regolamento CLP (CE) nr. 1272 del 2008 e successive modifiche, presentino i seguenti pittogrammi:

- GHS08;
- GHS06;
- GHS05”.

Rimane invariato il resto

DISPONE

che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all’accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Comando di Polizia Locale, l’AST di Pesaro Urbino, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

La validità del presente atto entra in vigore al momento della sua pubblicazione all’Albo Pretorio

che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all’Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune e quanto altro utile al fine di garantirne la massima divulgazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale delle Marche ai sensi del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione.

Fano, lì 04/09/2025

IL SINDACO

f.to Luca Serfilippi

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005